

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. 31.05.2002 n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/2002";

Vista la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

Visti gli artt. 28 e 29 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114.

Visti la L. 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1995 n. 205";

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Vista l'ordinanza balneare n. 1/2004 della Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 165 del 27.11.2002, con la quale, fra l'altro, venivano affidate le funzioni attinenti la gestione del demanio marittimo alla D.ssa Claudia Rufer;

Ritenuto di dover impartire apposite linee di indirizzo che consentano alla suddetta dirigente l'effettivo esercizio delle attribuzioni delegate;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di autorizzare la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del Settore Entrate - Tributi - Demanio Marittimo, alla gestione amministrativa delle funzioni delegate ai comuni con L.R. n. 9/2002 in materia di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, secondo le seguenti principali direttive e linee di indirizzo:

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE IN AREA DEMANIALE

ARTICOLO 1

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica, è consentito dalla data della presente ordinanza sino al 26 settembre 2004 e può essere svolto esclusivamente dai titolari di apposito nulla osta rilasciato dal Comune di Cattolica con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

ARTICOLO 2

Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo da euro 10,33 presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, sito in Piazza Roosevelt n. 5, corredata della seguente documentazione:

- autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di

attribuzione partita IVA ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

- nulla osta demaniale all'esercizio del commercio ambulante rilasciato per l'anno precedente.

In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da euro 10,33 per il nulla osta.

ARTICOLO 3

Il numero dei nulla osta rilasciabili e il tipo di attività consentite sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

ARTICOLO 4

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l'esercizio del commercio ambulante autorizzato dal Comune di Cattolica per l'anno precedente.

ARTICOLO 5

E' vietata la vendita di generi non ricompresi nel nulla osta, che dovrà essere esibito a semplice richiesta verbale degli ufficiali e/o agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa ed è valido fino al 26 settembre 2004.

ARTICOLO 6 L'esercizio dell'attività deve avvenire senza recare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ARTICOLO 7

I venditori ambulanti possono operare dalle ore 7,00 alle ore 18,30 non sostando nella stessa area per un lasso di tempo superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri.

ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune di Cattolica, è vietato l'uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere, mezzi nautici compresi. L'eventuale utilizzo di un banco mobile è consentito nella dimensione massima di metri 3,50 X 2,20.

ARTICOLO 9

L'esercizio del commercio ambulante in assenza del nulla osta o in violazione delle prescrizioni in esso stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione e dell'art.29 del Decreto Legislativo 114/98.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA

ARTICOLO 1

L'esercizio dell'arte fotografica e ritrattistica sulle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito dalla data della presente ordinanza sino al 26 settembre 2004 e può essere svolto esclusivamente dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

ARTICOLO 2

Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo da euro 10,33 presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, sito in Piazza Roosevelt n. 5, corredata della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di attribuzione partita IVA ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

- 2 foto formato tessera del richiedente;

- dichiarazione di inizio attività notificata alla Questura per

l'esercizio dell'attività di fotografo;

- autorizzazione demaniale per l'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica rilasciata per l'anno precedente.

In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da euro 10,33 per l'autorizzazione.

ARTICOLO 3

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili è indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

ARTICOLO 4

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica autorizzata dal Comune di Cattolica per l'anno precedente.

ARTICOLO 5

Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle sue dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva.

ARTICOLO 6

L'autorizzazione deve essere esibita a semplice richiesta verbale degli ufficiali e/o agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa ed è valida fino al 26 settembre 2004. Ogni soggetto autorizzato dovrà portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica.

ARTICOLO 7

L'esercizio dell'attività deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune di Cattolica, e' vietato condurre al seguito animali ed utilizzare attrazioni artificiali o strutture fisse o mobili.

ARTICOLO 9

L'esercizio dell'arte fotografica o ritrattistica in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa stabilite ovvero delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 10

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- di autorizzare la sunnominata dirigente all'adozione di ogni atto o provvedimento, anche di carattere coercitivo, sanzionatorio o ordinatorio, attinente le competenze del Comune di Cattolica in materia di demanio marittimo, nell'ambito delle direttive sopra riportate.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n.267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL30197/ASD-DEL Delibera G.C. n. 71 del 19.05.2004 pag.
